



# Ordinanza concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (Ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale, OIAF)

**Modifica del 30 settembre 2016**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 dicembre 2011<sup>1</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale è modificata come segue:

*Inserire prima del titolo del capitolo 6*

*Art. 26a*          Rendere accessibili i dati ai fornitori esterni di prestazioni TIC

<sup>1</sup> I dati che non sono accessibili a chiunque possono essere resi accessibili ai fornitori esterni di prestazioni TIC alle seguenti condizioni:

- a. l'accesso è necessario per la fornitura della prestazione TIC;
- b. l'autorità responsabile dei dati vi ha acconsentito per scritto;
- c. sono stati presi adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici per impedire l'ulteriore diffusione dei dati.

<sup>2</sup> Se i dati sono resi accessibili dall'autorità responsabile dei dati, il consenso di cui al capoverso 1 lettera b è accordato dal suo superiore gerarchico diretto.

<sup>1</sup>    **RS 172.010.58**

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.

30 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr